



**NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO:  
Breve riepilogo degli obblighi antiriciclaggio per professionisti  
dell'aerea contabile/fiscale**

(D. Lg. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 151/2009)

*a cura del Dott. Giuseppe Zambon*



***Dispensa di aggiornamento professionale***

***(Chiusa in Sondrio il 3 maggio 2010)***

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

**BREVE RIEPILOGO DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER  
PROFESSIONISTI DELL'AEREA CONTABILE/FISCALE**

*(Le modifiche intervenute nel 2009 sono scritte in grassetto, maiuscolo, corsivo e sottolineato)*

**INDICE DELLA DISPENSA**

- |  |                |
|--|----------------|
| <b>1. I PROFESSIONISTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI</b>    | <b>pag. 3</b>  |
| <b>2. OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA</b>  | <b>pag. 4</b>  |
| <b>3. OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI</b> | <b>pag. 6</b>  |
| <b>4. OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE</b>   | <b>pag. 8</b>  |
| <b>5. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE</b>                      | <b>pag. 11</b> |

***La dispensa ha finalità meramente informativa e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza, pertanto le considerazioni svolte nel documento non possono ritenersi supporto sufficiente per l'adozione di scelte e decisioni. Non si risponde di eventuali errori od omissioni presenti nel documento.***

## BREVE RIEPILOGO DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI DELL'AEREA CONTABILE/FISCALE

(Le modifiche intervenute nel 2009 sono scritte in grassetto, maiuscolo, corsivo e sottolineato)

### 1) I PROFESSIONISTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI

I soggetti che il Decreto Legislativo 231/2007 identifica quali destinatari degli obblighi della normativa antiriciclaggio sono innumerevoli e vengono divisi in cinque gruppi (*artt. da 10 A 14*) di cui il terzo e il quarto sono intestati ai “**Professionisti**” (*art. 12*) e ai “**Revisori contabili**” (*ora Revisori Legali*)(*art. 13*).

Sono considerati “**Professionisti**”, per la normativa antiriciclaggio:

- ❑ I soggetti iscritti nell’**ALBO UNICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI** e nell’Albo dei Consulenti del Lavoro;
- ❑ ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, **ANCHE NEI CONFRONTI DEI PROPRI ASSOCIATI E ISCRITTI**, attività in materia di contabilità e tributi, **IVI COMPRESI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI IMPRENDITORI E COMMERCianti, CAF E PATRONATI**;
- ❑ i notai e gli avvocati, ma solo per specifiche e ben individuate attività.
- ❑ i prestatori di servizi relativi a società e trust con esclusione dei professionisti precedentemente elencati.

Sono considerati “**Revisori contabili**”, per la normativa antiriciclaggio:

- ❑ le società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del TUF;
- ❑ i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

**I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO COMUNQUE DENOMINATI**, con esclusione del Collegio Sindacale quando esercita anche funzioni di controllo contabile, **SONO ESONERATI DAGLI OBBLIGHI DI CUI AI SUCCESSIVI PARAGRAFI 2), 3) E 4)** e sono soggetti agli obblighi di vigilanza e controllo, **CIASCUNO NELL’AMBITO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE**, ma solo se svolgono funzioni di controllo presso i soggetti che sono destinatari delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione contabile sia un organo collegiale (*quale ad esempio il collegio sindacale*) l’**obbligo di adeguata verifica** di cui al successivo paragrafo 2, **grava su ciascun sindaco/revisore e non sull’organo collegiale**.

## 2) OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

I professionisti e anche i revisori contabili, ma questi ultimi **SOLO PER LE ULTIME TRE IPOTESI**, devono procedere ad un'adeguata verifica della clientela **in ogni caso** quando:

- ❑ la prestazione professionale ha per oggetto **mezzi di pagamento**, beni od utilità di valore **pari o superiore a 15.000 euro**;
- ❑ eseguono **prestazioni professionali** occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più **operazioni** che appaiono **TRA DI LORO COLLEGATE PER REALIZZARE UN'OPERAZIONE FRAZIONATA**;
- ❑ l'operazione sia di **valore indeterminato o non determinabile** (la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi **integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile**);
- ❑ quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, **indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile**;
- ❑ quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Gli **obblighi di adeguata verifica** si devono applicare ai nuovi clienti successivi al **29.12.2007** e, **FATTA SALVA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PRESENTE**, anche alla clientela precedente fin dal **PRIMO CONTATTO UTILE**; esse si concretizzano, in sostanza, nella realizzazione di tre distinte fasi:

- a) **Prima fase: identificazione del cliente.** E' estremamente importante sapere chi e perché va identificato nell'ambito dell'operazione che ci viene sottoposta; identificare il soggetto sbagliato comporta, come conseguenza, la mancata registrazione del cliente o del **titolare effettivo** nell'Archivio Unico Informatico (AUI) o negli archivi e/o registri alternativi, fatto che è sanzionato penalmente, come delitto, con una multa. La verifica dell'identità, che può essere **diretta, indiretta o a distanza**, deve essere compiuta, al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale.
- b) **Seconda fase: ottenere (e fornire) informazioni.** Dopo aver identificato il cliente e l'eventuale diverso **titolare effettivo**, i professionisti dovranno **ottemperare all'obbligo di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale**. E' stato previsto nel decreto legislativo 231/2007 uno specifico obbligo a carico del cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e consentire l'identificazione del titolare effettivo. E' stata all'uopo introdotta anche una specifica sanzione di natura penale contravvenzionale (arresto e ammenda) per il cliente, che non fornisca le informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale, o le fornisca false. Il cliente ha il preciso obbligo di fornire **"per iscritto e sotto la sua responsabilità"** (anche penale) tutte le informazioni necessarie.

- c) **Terza fase: il monitoraggio e il controllo.** Durante tutto il periodo di svolgimento della prestazione professionale deve essere eseguito quello che il legislatore dell'antiriciclaggio definisce un “**controllo costante**” da eseguirsi analizzando, a mano a mano che vengono compiute, le transazioni concluse durante tutta la durata della prestazione professionale, in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che il professionista tenuto all'identificazione ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Relativamente al previsto **obbligo di astensione**, viene stabilito che **PRIMA DI EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA ALL'UIF AL FINE DI CONSENTIRE L'EVENTUALE POTERE DI SOSPENSIONE DELLO STESSO**, è necessario astenersi dall'eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. *(Per la segnalazioni delle operazioni sospette vedi il paragrafo n. 4)*

Nel caso non sia possibile l'astensione **PERMANE L'OBBLIGO DI IMMEDIATA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA** *(da effettuarsi, quindi, subito e non solo “dopo aver eseguito l'operazione” come precedentemente previsto).*

Relativamente agli obblighi imposti ai professionisti, è opportuno evidenziare due esclusioni che il legislatore ha previsto per quanto riguarda i **solli obblighi di adeguata verifica** *(di cui al presente paragrafo 2)* e di **registrazione** *(di cui al successivo paragrafo 3)*. Riguardano:

1. lo svolgimento della **mera attività** di redazione e/o di trasmissione delle **DICHIARAZIONI DERIVANTI DA OBBLIGHI FISCALI**;
2. lo svolgimento degli **adempimenti** in materia di **amministrazione del personale** **DI CUI ALLA LEGGE 11 GENNAIO 1979, N. 12.**

Queste due “novità” sono tali solo se intese come previsione legislativa espressa, in quanto il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con la Nota protocollo 65633 del 12 giugno 2008, aveva già anticipato sia l'estensione dell'esclusione a tutte le dichiarazioni fiscali di cui al punto 1., sia l'estensione anche agli altri soggetti, svolgenti le medesime attività dei consulenti del lavoro, dell'esclusione di cui al punto 2.

*La commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), nelle linee guida aggiornate (Informativa n. 27/2010 del 13.04.2010) afferma che rientrerebbero tra le prestazioni escluse anche l'esecuzione di ogni attività di attestazione prevista da leggi fiscali, tra le quali **il visto di conformità, la certificazione tributaria e l'asseverazione ai fini degli studi di settore.***

Non risulta ancora modificata, invece, l'affermazione del MEF, nella stessa nota di cui sopra, dove obbliga alla adeguata verifica e alla registrazione i **pagamenti degli F24 superiori ai 15.000 euro** effettuati con modalità telematica, sia che avvengano dal conto del cliente che da quello dell'intermediario.

Relativamente alla **semplificazione degli obblighi**, alla possibilità, cioè, di non applicare gli obblighi di adeguata verifica a certa tipologia di clientela, questa viene estesa anche alla fattispecie nella quale il cliente è **UNA SOCIETA' O ALTRO ORGANISMO AMMESSO ALLA QUOTAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO IN UNO O PIU' STATI COMUNITARI, OVVERO SITUATO IN UNO STATO ESTERO CON OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE CONFORMI ALLA NORMATIVA COMUNITARIA.**

Contemporaneamente, però, la semplificazione degli obblighi non è più applicabile **quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile**, nel qual caso il professionista è **SEMPRE SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA.**

La commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), nelle linee guida aggiornate (*Informativa n. 27/2010 del 13.04.2010*) aggiunge alle prestazioni da assoggettare ad adeguata verifica, anche le consulenze prestate a favore di cooperative, Onlus ed enti assimilabili, le relazioni dei professionisti in tema di accordi di ristrutturazione, le attestazioni dei piani di risanamento e le relazioni giurate in tema di concordato preventivo.

### 3) OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI

Gli obblighi di registrazione previsti dal Decreto Legislativo 231/2007 sono assolti riportando nel relativo Archivio Unico Informatico (AUI) o nel registro della clientela le informazioni acquisite per assolvere gli obblighi di adeguata verifica. La normativa obbliga il professionista ed il revisore ad effettuare queste registrazioni affinché:

- possano essere utilizzate per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o per corrispondenti analisi, effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente ;
- possano essere utilizzate ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti (e quindi al ricorrere dei presupposti previsti dal DPR 600/73 per le imposte dirette e dal DPR 633/72 per l'Imposta sul Valore Aggiunto)
- 

Le informazioni che debbono essere oggetto di registrazione sono:

- ✓ **con riferimento alla prestazione professionale:** la data di instaurazione (conferimento dell'incarico) e i dati identificativi del cliente, del suo rappresentante **E DEL TITOLARE EFFETTIVO**, una sintetica descrizione della tipologia della prestazione professionale fornita, oltre allo scopo e alla natura prevista della prestazione professionale;
- ✓ **con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro**, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono **TRA DI LORO COLLEGATE PER REALIZZARE UN'OPERAZIONE FRAZIONATA**: la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e di quello per conto del quale eventualmente opera.

Le informazioni di natura obbligatoria, devono essere **registrate tempestivamente** e, comunque, **non oltre il trentesimo giorno** successivo all'**ACCETTAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE, ALL'EVENTUALE CONOSCENZA SUCCESSIVA DI ULTERIORI INFORMAZIONI O AL TERMINE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE** (*quest'ultima possibilità riguarda le sole prestazioni di durata istantanea o comunque molto breve*) e devono essere conservate per un periodo di dieci anni.

Viene precisato che **IL RINNOVO DEI DOCUMENTI D'IDENTITÀ SCADUTI NON COSTITUISCE VARIAZIONE DA REGISTRARE.**

E' importante porre l'accento sul fatto che per gli incarichi professionali di carattere continuativo è da ritenere sempre obbligatorio l'ulteriore adempimento di **registrazione della cessazione della prestazione professionale**, data questa da cui non può che farsi decorrere il termine di **conservazione decennale dell'archivio** stesso.

Per quanto riguarda le **attività in materia di contabilità**, il Provvedimento UIC del 24.02.2006 relativo alle attività professionali, ha previsto che per le prestazioni professionali relative alla **tenuta della contabilità** e alla **revisione contabile** è oggetto della registrazione il **solo conferimento dell'incarico**.

Gli obblighi di registrazione **NON SI APPLICANO NELLE IPOTESI DI OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.**

Gli obblighi di conservazione sono di **durata decennale** a decorrere dall'ultimazione della prestazione e riguardano

1. L'archivio informatizzato (AUI) o il registro della clientela, con tutti i dati ivi inseriti relativi alla prestazione professionale, **compresa la data di cessazione della stessa**;
2. la copia o i riferimenti (*non è obbligatorio, ma consigliabile, conservare fotocopia del documento d'identità*) dei documenti acquisiti per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, oltre a tutti i dati relativi alla prestazione professionale se si è optato per la tenuta del registro della clientela dove, si ribadisce, vanno indicati solo i dati identificativi del cliente;
3. le scritture e le registrazioni (*e ogni altro atto o documento dai quali si possano ricavare informazioni*), consistenti nei **documenti originali** o nelle **copie aventi analogo efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari**;

I professionisti dovranno conservare nel **fascicolo del cliente** quanto indicato ai numeri 2 e 3 che, assieme all'AUI o al registro della clientela, costituiranno la cosiddetta "pratica" da archiviare sotto il nome del cliente, in un archivio (*faldone, fascicolo, cartella, ecc...*) da conservare se possibile separatamente da altre forme di archiviazione relative alla clientela, allo scopo di poterlo consegnare, a chi, avendone titolo ne facesse legittimamente richiesta (AGO., forze di polizia, G. di F., Agenzia Entrate, Dia, ecc...).

**GLI ORDINI PROFESSIONALI POSSONO ISTITUIRE SISTEMI DI CONSERVAZIONE INFORMATICA DI ATTI PUBBLICI E DI ATTI AUTENTICATI, LORO COPIE AUTENTICHE E INFORMAZIONI DA ESSI DERIVANTI O AD ESSI RELATIVE ALLO SCOPO DI ESSERE UTILIZZATI PER QUALSIASI INDAGINE SU OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.** (*Allo scopo è però necessaria la pubblicazione di un Decreto del Ministero dell'Economia di concerto con il Ministero di Giustizia*).

La commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), nelle linee guida aggiornate (*Informativa n. 27/2010 del 13.04.2010*) afferma che il **fascicolo del cliente** potrà essere tenuto anche **con modalità informatiche**, purché nell'assoluto rispetto degli adempimenti previsti in materia, con particolare riguardo a CNIPA, MEF e Tesoro, soprattutto per quanto concerne software, hardware e smart card.

Potranno, quindi, essere generate cartelle informatiche intestate a ciascun cliente nelle quali dovranno essere archiviati tutti i documenti. Se il documento è già informatizzato non sarà necessaria alcuna ulteriore operazione, mentre se è in forma cartacea allora bisognerà procedere alla sua scannerizzazione.

Naturalmente affinché il documento conservato mediante modalità informatiche abbia validità probatoria ai fini dei procedimenti giudiziari, il professionista dovrà procedere all'apposizione della **firma digitale** e, ove sia necessaria la data certa, anche della **marca temporale**.

La copia scannerizzata del documento d'identità o del codice fiscale può essere archiviata anche senza l'apposizione della firma digitale, mentre un contratto, un mandato o qualsiasi altro documento al quale si voglia conferire validità probatoria ai fini giudiziari dovranno essere archiviati solo dopo l'apposizione della firma digitale.

#### 4) OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

L'obbligo di segnalazione a carico dei professionisti sorge se i medesimi **sanno, sospettano, hanno motivi ragionevoli per sospettare**, che **siano in corso**, che **siano state compiute**, che **siano state tentate**, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

E' quindi da considerarsi sospetta, per il professionista, qualsivoglia attività, anche solo apparentemente finalizzata al compimento degli illeciti previsti dalla norma e indipendentemente dal fatto che il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo si sia o meno effettivamente concretizzato.

#### **IL CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI E' DEFINITO DALLA UIF CON PROPRIE ISTRUZIONI.**

La segnalazione rappresenta un momento molto delicato per il professionista, obbligato, alla presenza del verificarsi delle condizioni di legge, ad esporre a potenziali indagini ed inchieste il proprio cliente.

Per farsi "nascere" il sospetto (*e ritenere quindi di aver individuato un'operazione sospetta*), secondo la norma occorre considerare e valutare le caratteristiche, l'entità e la natura dell'operazione o qualsivoglia altra circostanza **conosciuta in ragione delle funzioni esercitate**; non si può che confermare, quindi, che gli elementi di valutazione devono essere acquisiti nell'ambito dell'attività professionale ovvero a seguito del conferimento di un incarico, con esclusione di indagini esterne o, comunque, estranee all'adempimento dell'incarico conferito, **non potendo, questo tipo di valutazione, implicare attività di tipo investigativo.**



Un aiuto viene dai principi generali e dagli indici di anomalia forniti dall'ex UIC (ora UIF), dai quali, come l'organismo stesso ha avuto modo di precisare, si evince come il professionista dovrà avere cura di avvalersi innanzitutto delle **informazioni fornite nel corso dell'identificazione** per individuare eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte o da svolgere e al profilo di rischio del cliente, basandosi sia sugli **aspetti** oggettivi delle attività, sia sugli aspetti soggettivi del cliente.

**E' il caso di segnalare che l'UIF, con la recente Comunicazione del 15/02/2010 (emessa nell'ambito delle sue specifiche competenze antiriciclaggio), richiama l'attenzione dei soggetti obbligati, tra cui anche i professionisti, sull'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette relative alle cosiddette "frodi carosello", trattandosi indubbiamente di un tipico fenomeno di riciclaggio che "è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo". L'UIF con la suddetta Comunicazione offre un valido strumento di orientamento per professionisti e intermediari, elaborando in uno "schema operativo" gli elementi sintomatici finalizzati ad individuare possibili anomalie tipiche del fenomeno.**

Per quanto riguarda eventuali **responsabilità connesse alle segnalazioni**, è espressamente previsto che le **segnalazioni effettuate** per le finalità legali ed **in buona fede non comportano responsabilità** di alcun tipo per i professionisti ovvero per i loro dipendenti e collaboratori ed in ogni caso **non costituiscono violazione** degli obblighi di segretezza, **del segreto professionale** o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Non vi è alcun obbligo di segnalazione delle operazioni sospette per le informazioni ricevute da un cliente o ottenute riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei **compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario** o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

L'esclusione dall'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è applicabile per estensione ai giudizi arbitrali o di risoluzione delle controversie (ADR) avanti gli organismi di conciliazione ed anche alle consulenze tecniche di parte (CTP), anche se queste ultime, al contrario di arbitrati, conciliazioni e CTU devono essere registrate e assoggettate ad adeguata verifica.

In attesa della predisposizione degli strumenti necessari alla prevista trasmissione telematica (attualmente operativa solo per intermediari creditizi e finanziari), per le **segnalazioni** deve essere utilizzata la modulistica compilabile ex UIC - "Allegato D" - sul sito della Banca d'Italia al seguente link: <http://www.bancaditalia.it/UIF/moduli-sw/moduli-uif/modulo-sos-prof> e **sono trasmesse all'Unità d'Informazione Finanziaria** presso la Banca d'Italia (UIF) per via postale al seguente indirizzo:

**Unità di Informazione Finanziaria  
Largo Bastia, 35 – 00181 ROMA (RM)**

Indicando, accanto all'indirizzo, il codice: **PR AR94**

In ambito professionale la norma prevede la possibilità (*solo per notai, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro*) che le segnalazioni possano essere indirizzate, di volta in volta, agli **Ordini professionali** che poi le inoltreranno senza ritardo e integralmente all'UIF eliminando il nome del professionista segnalante e quindi **in forma totalmente anonima**.

**Anonima** sarà anche la segnalazione inoltrata dalla **società di revisione**, alla quale l'operazione sospetta deve essere preventivamente segnalata dal responsabile dell'incarico all'interno della società stessa, soggetto che non verrà nominato.

Una simile possibilità non è stata al momento ancora riconosciuta ai revisori persone fisiche non iscritte ad un ordine e ai professionisti iscritti ad associazioni di natura privatistica di stampo sindacale (*quali i tributaristi*) e che potrà essere prevista, forse, solo dopo l'atteso riconoscimento delle associazioni in cui si riconoscono, appunto, le professioni non regolamentate. Per i professionisti non ordinisti, quindi, non rimane che osservare le regole generali e quanto la norma già stabilisce per le altre categorie, quali gli intermediari finanziari.

A parte l'anonimato ottenibile inoltrando previamente la segnalazione ai rispettivi Ordini di appartenenza ovvero alla società di revisione, il legislatore ha avuto una particolare attenzione relativamente alla **riservatezza** e alla **protezione dei dati del segnalante**; per raggiungere lo scopo è espressamente previsto che in caso di denuncia o di rapporto, ai sensi degli articoli 331 e 347 del c.p.p., l'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni **E DEI SOGGETTI COMUNQUE DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO**, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata e viene rivelata solo qualora sia indispensabile e su decisione dell'autorità giudiziaria (*con decreto motivato*), ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

**Tutte le informazioni** relative sia al contenuto sia all'effettuazione delle segnalazioni di operazioni sospette, **sono soggette ad un regime di rigorosa riservatezza** previsto dalla norma e i professionisti obbligati alla segnalazione, sono tenuti ad adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

Tutti gli atti e i documenti dai quali risultino le generalità dei segnalanti sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, del legale rappresentante o del presidente dell'ordine professionale ovvero dai soggetti rispettivamente delegati.

E', inoltre, assolutamente **vietato dare comunicazione delle avvenute segnalazioni** al di fuori dei casi espressamente previsti dalla normativa antiriciclaggio; **il divieto comprende qualsivoglia comunicazione al soggetto segnalato e a terzi** e si estende anche alle informazioni in possesso del professionista sul fatto che sia in corso o possa essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

**L'inosservanza del divieto di comunicazione è un reato contravvenzionale assistito dalla sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda**  
(Vedi anche la separata dispensa sulle sanzioni)

E' doveroso segnalare che **il tentativo di un professionista di dissuadere il cliente** dal porre in atto un'attività illegale non concretizza la violazione del divieto di comunicazione.

## 5) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni d'infrazione riguardano tutte le regole previste in materia ed **entrate in vigore il 30 aprile 2008** e di seguito elencate, e tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio:

1. trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, **quando il valore OGGETTO DEL TRASFERIMENTO, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. IL TRASFERIMENTO E' VIETATO ANCHE QUANDO E' EFFETTUATO CON PIU' PAGAMENTI INFERIORI ALLA SOGLIA CHE APPAIONO ARTIFICIOSAMENTE FRAZIONATI;**
2. assegni bancari e postali emessi per **importi pari o superiori a 12.500 euro** senza recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
3. assegni bancari e postali **emessi all'ordine del traente** non girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane Spa;
4. assegni circolari, vaglia postali e cambiali emessi per **importi pari o superiori a 12.500 euro** senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
5. libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo **pari o superiore a 12.500 euro**;
6. libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo **pari o superiore a 12.500 euro, esistenti alla data del 29 dicembre 2007**, non estinti dal portatore ovvero con il loro saldo non ridotto a una somma non eccedente il predetto importo **entro il 30 giugno 2009**;
7. trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, con omissione della comunicazione da parte del cedente, **entro 30 giorni**, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, dei dati identificativi del cessionario, **DELL'ACCETTAZIONE DI QUESTI**, e della data del trasferimento.
8. Trasferimento in uscita dal territorio nazionale, di denaro contante effettuato per il tramite dei cosiddetti "**money transfer**", **superiore singolarmente ai 2.000 euro**, ovvero anche inferiore se all'interno di un'operazione che supera nel totale l'importo di 5.000 euro in sette giorni.

La principale novità introdotta dal D. Lgs. 151/2009, sopra evidenziata, è il concetto di "**valore oggetto di trasferimento**" in sostituzione di quello di "**valore dell'operazione**". La previgente formulazione aveva creato problemi interpretativi soprattutto per i professionisti per i quali, e solo per loro (*revisori esclusi*), la definizione di "**operazione**" consiste in "*un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale*"; per tutti gli altri soggetti obbligati (*inclusi i revisori*), è definita "operazione", semplicemente "*la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento*".

Decisamente più chiaro è anche il concetto di **“pagamenti (...) frazionati”** perché, nella nuova formulazione, è ora evidente che il limite soglia di 12.500 euro è riferito solo al “valore oggetto del trasferimento”, a nulla rilevando l’eventuale frazionamento in importi inferiori.

Pertanto, anche se il trasferimento di denaro, a fronte di un valore complessivo superiore al limite (ad esempio l’acquisto di un bene per 15.000 euro), è frazionato in più pagamenti non giustificati da usuali pratiche commerciali, nessuno di questi potrà essere eseguito in contanti.

La comunicazione deve essere inviata **a mezzo raccomandata** (si consiglia la modalità a/r con plico senza busta, con il sistema utilizzato per le notifiche giudiziarie) **in forma libera**, in quanto non esistono moduli prestampati, contenente **i dati dell’autore della violazione, l’indicazione che è stata violata la disposizione** di cui all’art. 49, c. 1, 5, 6, o 7 del D.Lgs. 231/2007 e **gli elementi che comprovano la commissione della violazione.**

Il destinatario della comunicazione varia secondo l’**entità della violazione** e la **competenza territoriale**. Per le violazioni **superiori a 250.000 euro**, è competente la Direzione generale antiriciclaggio al seguente indirizzo:

**Ministero dell’Economia e delle Finanze  
Dipartimento del Tesoro  
Direzione valutario, antiriciclaggio e antiusura  
Via XX Settembre, 97 – 00187 ROMA (RM)**

**Altri contatti utili:** tel. **06-47616688** (lunedì-venerdì 9/13) – fax **06-47617425** - e-mail:  
[dt.antiriciclaggio@tesoro.it](mailto:dt.antiriciclaggio@tesoro.it)

Per le violazioni di importo **uguale o inferiore a 250.000 euro**, è competente una delle nove Direzioni Provinciali dei Servizi Vari, individuate a seconda della regione nella quale la violazione è stata commessa e, qualora il professionista non fosse in grado di determinarne il luogo, dovrà fare riferimento a quello in cui la violazione è stata accertata. Le Direzioni Provinciali designate (**Decreto del MEF 22/07/2008 – G.U. n. 175 del 28/07/2008- Tabella A**) sono quelle di:

- ✓ **GENOVA:** per la Valle d’Aosta, il Piemonte e la Liguria
- ✓ **BOLZANO:** per Trentino Alto Adige
- ✓ **MILANO:** per la Lombardia;
- ✓ **VERONA:** per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia;
- ✓ **BOLOGNA:** per l’Emilia Romagna, la Toscana e le Marche;
- ✓ **ROMA:** per il Lazio, l’Umbria, l’Abruzzo e la Sardegna;
- ✓ **NAPOLI:** per la Campania e la Basilicata;
- ✓ **BARI:** per il Molise e la Puglia;
- ✓ **CATANZARO:** per la Calabria;
- ✓ **PALERMO:** per la Sicilia.

Ai fini della determinazione della competenza per valore, in presenza di **più violazioni segnalate o contestate con un unico atto** non si deve effettuare il cumulo degli importi delle violazioni, per cui qualora tutte le infrazioni siano di importo inferiore o uguale ad 250.000 euro, la competenza è comunque attribuita alle Direzioni provinciali dei servizi vari, anche se la somma totale degli importi delle violazioni fosse maggiore di 250.000 euro.

Possiamo ora tentare di definire le **operazioni che il professionista è costretto a monitorare** per adempiere agli obblighi di controllo dell'operato del cliente, allo scopo di comunicare eventuali violazioni riscontrate.

Dopo aver precisato che i professionisti sono **obbligati a comunicare le sole infrazioni di cui siano venuti a conoscenza in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività**, e non anche quelle acquisite nel corso di attività svolte a titolo personale o, comunque, non professionale, è facile ipotizzare che, per i professionisti dell'area contabile, la maggior parte delle violazioni possa emergere dalle **scritture contabili obbligatorie**, che, per prevalente giurisprudenza, **fanno prova contro l'imprenditore**.

Il professionista, quindi, che, incaricato di tenere la contabilità, si trovi a **registrare scritture di entrate o uscite di cassa superiori al limite di soglia**, o anche di importo inferiore, ma frazionate e, in base alla nuova normativa, **riconducibili ad un unico valore oggetto di trasferimento** superiore al limite previsto, sarà tenuto alla comunicazione dell'irregolarità riscontrata; alla stessa stregua anche il professionista che, pur non tenendo la contabilità del cliente, rilevi la violazione dalle scritture o dai documenti che sta controllando per la predisposizione del bilancio o in seguito ad incarico peritale di parte o in qualità di revisore o di sindaco con incarico del controllo contabile.

Il coinvolgimento del professionista è così incisivo che occorre probabilmente un'attenta attività di persuasione nei confronti di certa clientela per far comprendere la nuova procedura.

Il comportamento della clientela, infatti, deve essere il più possibile aderente ai nuovi obblighi per evitare che i professionisti alla luce delle incombenze loro imposte circa l'effettuazione delle infrazioni rilevate nel trasferimento di contanti e titoli, ma anche sulla adeguata verifica della clientela, nonché sulle segnalazioni delle operazioni sospette, si trovino costretti ad intervenire.

Occorre porre particolare attenzione alla **corretta tenuta della contabilità e monitorare attentamente il conto "cassa contanti"** in entrata e in uscita, soprattutto nelle **transazioni con fornitori e clienti**, nei **prelevamenti e versamenti del titolare e/o dei soci**, nella **distribuzione degli utili**, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia lecita o no. Di estrema importanza anche la separata rilevazione di contanti e assegni istituendo per tutte le contabilità ordinarie la **"cassa assegni"**, ancorché specificatamente obbligatorio solo per le società di capitali.

La **Commissione antiriciclaggio**, infatti, ha già avuto modo di classificare l'**illecito** relativo all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore, come **di natura oggettiva**, che comporta sempre l'irrogazione della sanzione pecuniaria; la liceità dell'operazione sarà considerata ai fini della sola quantificazione della sanzione, quale circostanza attenuante.

***F I N E***

*(Stampato e rilegato in proprio)  
Sondrio, 3 maggio 2010*